MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito denominato MIUR), con sede a Roma – xxxxxxxxx – P.I. e C.F. xxxxxxxx, agli effetti del presente atto rappresentanto da xxxxxx, dott./dott.ssa xxxxxxx, nato/a a xxxxxx il xxxxxxxxxxxx,

E

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via XX Settembre 5 – P.I. e C.F. 80057570584, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore, Dott. Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno), il 13/09/1952,

(di seguito : LE PARTI)

VISTI

- Il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizione legislative in materia di istruzione;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la circolare ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010 "Cittadinanza e costituzione" in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- l'Accordo Stato regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- la legge 107/2015 (La Buona Scuola) dal comma 33 al 43;

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche ai fini dello sviluppo del territorio e della qualificazione dell'offerta formativa delle stesse anche in relazione alle

attività di educazione in materia di sicurezza e di informazione sull'autoprotezione del cittadino;
- intende potenziare la consapevolezza sociale dei rischi in ambiente scolastico con particolare riguardo ai rischi presenti negli ambienti scolastici, in particolare a tutte le attività che svolgono quotidianamente i futuri cittadini italiani, oggi studenti
- intende incoraggiare la conoscenza della materia a partire dai banchi di scuola, sviluppando nei giovani l'abitudine ad una coscienza critica ed una maggiore percezione dei rischi presenti nella vita di tutti i giorni.

Il CNI:
- ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, l'information technology, il rispetto e la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la cultura della prevenzione in materia di sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile;
- il Consiglio Nazionale Ingegneri ha sviluppato un progetto formativo "la sicurezza a partire dai banchi di scuola" al fine di promuovere l'attività di formazione agli alunni, ai docenti e divulgarla così a tutti i cittadini

CONSIDERATO CHE

le parti:
- concordemente ritengono che l'attenzione l'introduzione di temi in materia di sicurezza nel percorso didattico rappresenti una delle azioni che possa concretamente contribuire al miglioramento della qualità della vita e della sua sicurezza, allo sviluppo sociale e alla formazione dei giovani quali "cittadini consapevoli";
- intendono favorire iniziative di carattere formativo ed educativo in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi, e promuovere la diffusione della cultura della sicurezza nelle Istituzioni scolastiche;
- convengono sulla opportunità di introdurre gradualmente i concetti della sicurezza in fase sperimentale dal primo anno delle scuole medie inferiori sul territorio nazionale;
- hanno interesse, in particolare, a sviluppare linee guida di pianificazione istituzionale relative alla organizzazione e gestione del progetto "La sicurezza a partire dai banchi di scuola" redatto dal CNI, da concretizzarsi e formalizzarsi in un modello di intervento che possa essere introdotto in forma sperimentale presso tutte le scuole di ordine e grado;

- intendono promuovere la costituzione di una "project team" interistituzionale che seguirà il progetto il primo anno presso le scuole campione che saranno individuate;
- sviluppare attività di formazione rivolte ai docenti, in modo tale che essi siano i primi ad acquisire l'opportuna conoscenza e competenza in materia, in quanto primi "preposti" nella loro attività lavorativa
- coinvolgere e sensibilizzare dirigenti scolastici, insegnanti e operatori ai temi della sicurezza effettuando una lettura critica delle condizioni di lavoro nella realtà scolastica, individuando i fattori di rischio e i pericoli annessi all'ambiente

TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

2.1 Il presente protocollo d'intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente protocollo d'intesa.

Art.2
(Oggetto del protocollo d'intesa)

2.1 Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra MIUR e CNI nell'ambito del progetto "La sicurezza a partire dai banchi di scuola", attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro, che si potranno affiancare al "project team" ed alla preparazione di documenti di carattere tecnico-didattico e la realizzazione delle iniziative culturali, di formazione, di studio e di ricerca che le due parti riterranno utili attivare secondo lo schema del succitato progetto, allo scopo di sviluppare la collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze.

2.2 Le parti concordano nel realizzare una collaborazione permanente nell'ambito della quale il MIUR potrà avvalersi delle competenze e delle professionalità che il CNI metterà a disposizione tra gli iscritti ai 106 Ordini provinciali. Le parti condividono il format, facilmente integrabile con i programmi formativi ministeriali e decidono congiuntamente di sperimentarlo su tutto il territorio nazionale secondo la tempistica definita all'art.3. Il progetto ha inizio nelle scuole medie inferiori (SMI) e si completerà con un secondo progetto, che sarà definito nei dettagli dal Comitato di coordinamento, per le scuole medie superiori (SMS), propedeutico all'alternanza "Scuola-Lavoro".

2.3 Le parti concordano che le attività preliminari al progetto pilota saranno svolte congiuntamente dal CNI e dal MIUR e più precisamente:
- formazione del personale docente della scuola pilota aderente al progetto
- redazione registro tecnico interdisciplinare

- attività progettuali

2.4 Le parti concordano sulla possibilità (per le attività elencate al precedente punto 2.3), tramite accordi successivi, di effettuare comunicazioni e fornire informazioni sulle attività progettuali, all'interno delle rispettive riviste e pubblicazioni periodiche. Particolare risalto verrà dato al progetto pilota che partirà dalle scuole medie inferiori.

Art. 3
(Durata, tempistica e decorrenza)

3.1 Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di n.3 (tre) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere prolungato secondo le attività e la volontà del comitato di coordinamento.

3.2 Il progetto pilota partirà presso le scuole medie inferiori con l'inizio dell'anno scolastico 2019-2020. Il primo anno si procederà con n. 8 scuole scelte in 8 città su tutto il territorio nazionale, suddivise tra nord, sud e centro.

Art. 4
(Comitato di Coordinamento)

4.1 Le parti si impegnano a costituire un Comitato paritetico di coordinamento, con funzioni tecnico-operative, per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composto da tre componenti designati dal CNI e tre componenti designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma che verrà verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra le stesse parti.

4.2 Il Comitato si riunirà con cadenza almeno bi-mensile prima dell'inizio dell'anno scolastico, per esaminare le problematiche relative alla programmazione della formazione del personale docente, alla scelta ed individuazione delle scuole scelte per il progetto pilota ed infine le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e per constatare 1o stato di attuazione di quelle già avviate.

4.3 Il Comitato, nella sua prima riunione, provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento, nominando un Coordinatore.

4.4 Le parti si impegnano ad illustrare e portare all'attenzione del Comitato di coordinamento tutte le iniziative collegate alle attività di cui al presente protocollo d'intesa.

Art. 5
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6
(Tutela della riservatezza)

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.

La natura riservata delle "informazioni confidenziali" dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate "informazioni confidenziali" qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate "informazioni confidenziali" quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;

ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle "informazioni confidenziali", nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La parte che riceve le "informazioni Confidenziali" deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie "informazioni confidenziali" a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 7
(Controversie)

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 8
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il CNI	Per MIUR
Il Presidente	*Il Ministro*
Dott. Ing. Armando Zambrano	On. Marco Bussetti

Roma, 2019